

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 453/2001 della Commissione del 6 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 454/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 455/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 456/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca** 13
- Regolamento (CE) n. 457/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione** 19

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio, del 28 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi (GU L 60 dell'1.3.2001)** 20

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	117,9	
	204	59,3	
	212	94,4	
	624	120,7	
	999	98,1	
0707 00 05	052	120,7	
	999	120,7	
0709 90 70	052	111,1	
	204	118,2	
	999	114,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,9	
	204	46,5	
	212	52,7	
	600	48,1	
	624	53,9	
	999	53,8	
0805 30 10	600	63,1	
	999	63,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	107,5	
	400	86,7	
	404	80,1	
	508	89,9	
	512	99,8	
	528	100,9	
	720	119,1	
	728	104,0	
	999	98,5	
	0808 20 50	388	72,0
		400	96,3
512		78,2	
528		79,9	
720		54,6	
	999	76,2	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 454/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2001****relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽⁶⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Si procede alla vendita, mediante tre gare, n. 295/2001 CE, n. 296/2001 CE e n. 297/2001 CE, di un quantitativo complessivo di 250 000 ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e portoghese.

Ciascuna delle gare n. 295/2001 CE e n. 296/2001 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, e la gara n. 297/2001 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 295/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 296/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 297/2001 CE.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.
⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 10 agosto 2001.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 10 settembre 2001.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

La cauzione intesa a garantire l'esportazione nel termine stabilito è fissata a 3 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 10

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 295/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 Articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Longuefuye	20	22 050	39	greggio + 92 %
	F-53200 Longuefuye	5	19 205	35	greggio + 92 %
	Onivins-Port-La-Nouvelle	8	11 500	35	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	1	47 245	35	greggio + 92 %
	Totale			100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 295/2001 CE — alcole, DG AGR/E/2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 295/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 400 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 296/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-3	23 683	27 + 28	greggio
		A-3	768	35 + 36	greggio
		B-5	24 787	35 + 36	greggio
		A-6	22 296	35 + 36	greggio
		A-5	24 846	35 + 36	greggio
		B-4	3 620	35 + 36	greggio
	Totale			100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 296/2001 CE — alcole, DG AGR/E/2 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 296/2001 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].
 L'importo della cauzione deve corrispondere a 400 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 297/2001 CE**

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 Articolo	Tipo di alcole	
PORTOGALLO	Mealhada	M 2	5 725,42	35	greggio	
		M 3	8 077,05	35	greggio	
	Carregado	Inox 1	1 336,30	35	greggio	
		Inox 2	1 317,54	35	greggio	
		Inox 3	2 283,26	35	greggio	
		Inox 4	4 661,70	35	greggio	
		Inox 5	4 038,40	35	greggio	
	Bombarral	Inox 147	22 560,33	35	greggio	
		Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 297/2001 CE — alcole, DG AGRI/E/2 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 297/2001 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - IVV R, Mouzinho da Silveira, 5, P-1200 Lisboa [tel. (351) 213 56 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351) 213 52 08 76].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta.

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGR1/E/2 (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex 22037 AGREC B,
 22070 AGREC B (caratteri greci),
 - per fax (32-2) 295 92 52.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 455/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 379/1999 ⁽⁴⁾, prevede una serie di analisi l'interpretazione dei cui risultati dipende dai campioni trattati.
- (2) Al fine di armonizzare la preparazione del campione per le prove e il campionamento, è necessario utilizzare le norme EN ISO 661 e EN ISO 5555. Tuttavia, nel caso di oli presentati in piccoli imballaggi, l'applicazione delle suddette norme implica costi e sforzi non giustificabili. Per questi piccoli imballaggi esiste un altro metodo di prelievo dei campioni, che aumenta la probabilità di individuare le frodi mantenendo comunque basso il numero di analisi effettuate, ed è dunque preferibile far ricorso a tale metodo.
- (3) Le analisi relative alla qualità degli oli contenuti in piccoli imballaggi devono essere effettuate anteriormente allo scadere della data di durata su prodotti mantenuti in determinate condizioni di conservazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si

effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite costituite dai summenzionati oli, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100 litri, il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento.

Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo.

4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalle normative nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento.

Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma.»

2) Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è aggiunto il seguente titolo:

«ALLEGATO I bis

Campionatura delle partite di olio d'oliva o di olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri».

3) L'allegato I bis è inserito dopo l'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

Campionatura delle partite di olio d'oliva o di olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri

Il presente metodo di campionatura si applica a partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva non superiori a 125 000 litri, condizionate in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri.

Qualora la partita sia costituita da più di 125 000 litri, essa viene suddivisa in sottopartite di quantità approssimativamente pari o inferiore a 125 000 litri. Il metodo si applica in tal caso a ciascuna partita così definita.

1. Contenuto del prelievo elementare

Il prelievo elementare è costituito:

- a) qualora gli imballaggi immediati abbiano capacità superiore o uguale a 6 litri, dall'olio di un imballaggio immediato, ripartito in almeno 6 recipienti da un litro, di cui
 - un recipiente per le analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII,
 - uno per le altre analisi e
 - i rimanenti per le eventuali controanalisi;
- b) qualora gli imballaggi immediati abbiano capacità superiore o uguale a 2 litri ma inferiore a 6 litri, dall'olio di 4 imballaggi immediati, di cui
 - un imballaggio immediato per le analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII,
 - un terzo di un altro imballaggio per le altre analisi e
 - il resto dell'olio per le eventuali controanalisi;
- c) qualora gli imballaggi immediati abbiano capacità superiore o uguale a 0,75 litri ma inferiore a 2 litri, dall'olio di 6 imballaggi immediati, di cui
 - un imballaggio immediato per le analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII,
 - uno per le altre analisi e
 - il resto dell'olio per le eventuali controanalisi;
- d) qualora gli imballaggi immediati abbiano capacità inferiore a 0,75 litri, dall'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacità totale supera 4,5 litri, ripartito come segue:
 - l'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacità supera 0,75 litri è riservato alle analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII,
 - la stessa quantità è riservata alle altre analisi e
 - il resto dell'olio è riservato alle eventuali controanalisi.

2. Numero di prelievi elementari

Il numero minimo di prelievi elementari è fissato in funzione della dimensione della partita, conformemente alla tabella seguente:

Partita (litri) inferiore a	Numero minimo di prelievi elementari
7 500	2
25 000	3
75 000	4
125 000	5

Gli imballaggi immediati facenti parte dello stesso prelievo elementare devono essere scelti tra imballaggi contigui della partita.

In caso di dubbio, lo Stato membro aumenta il numero di prelievi elementari da effettuare.

3. Analisi e risultati

Per quanto possibile, gli oli dovranno essere mantenuti nei recipienti originali fino al momento delle analisi.

a) Ciascuno dei prelievi elementari è suddiviso in campioni di laboratorio, conformemente al punto 2.5 della norma EN ISO 5555, e sottoposto alle analisi seguenti:

- determinazione degli acidi grassi liberi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino,
- determinazione dell'indice di perossido, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino,
- analisi spettrofotometrica, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ottavo trattino,
- composizione di acidi grassi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nono trattino.

b) Qualora, per almeno uno dei prelievi elementari sulla stessa partita, uno dei risultati delle analisi di cui alla lettera a) non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata non conforme.

Qualora, per ciascuno dei prelievi elementari sulla stessa partita, tutti i risultati delle analisi di cui alla lettera a) siano omogenei, tenuto conto delle caratteristiche di ripetibilità dei metodi utilizzati, e conformi alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, uno dei prelievi elementari su detta partita è sottoposto alle altre analisi.

c) Qualora uno dei risultati delle analisi di cui alla lettera b), secondo comma, non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita è dichiarata non conforme.

Qualora tutti i risultati delle analisi di cui alla lettera b), secondo comma, siano conformi alla categoria di olio dichiarata, l'intera partita è dichiarata conforme.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 456/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2001**

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha comunicato che lo stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) era gravemente minacciato.
- (2) Durante la riunione del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio hanno posto l'accento sull'urgenza di stabilire un piano di ricostituzione della popolazione di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia.
- (3) Nell'immediato occorre permettere al maggior numero possibile di merluzzi bianchi di deporre uova prima della fine di aprile 2001, periodo in cui termina la stagione riproduttiva.
- (4) È quindi urgente creare zone vietate alla pesca nel periodo suddetto nelle acque ad ovest della Scozia.
- (5) Tuttavia la pesca con attrezzi idonei alla cattura di pesci pelagici, molluschi e crostacei nelle acque ad ovest della Scozia non costituisce un pericolo per lo stock di merluzzo bianco. È quindi necessario autorizzare le attività di pesca per tali specie all'interno delle zone di divieto.
- (6) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di crostacei non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco è necessaria la presenza di osservatori a bordo delle navi che pescano le specie suddette nelle zone di divieto.
- (7) Per garantire inoltre l'osservanza delle condizioni applicabili alle attività di pesca da parte dei pescherecci che operano o transitano nelle zone di divieto, sono necessarie misure supplementari finalizzate al controllo delle attività di tali pescherecci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 30 aprile 2001 è proibita qualsiasi attività di pesca nelle seguenti tre zone:

- a) la zona delimitata da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

59 ° 05' N, 06 ° 45' W

59 ° 30' N, 06 ° 00' W

59 ° 40' N, 05 ° 00' W

60 ° 00' N, 04 ° 00' W

59 ° 30' N, 04 ° 00' W

59 ° 05' N, 06 ° 45' W

e

- b) la parte del riquadro statistico 39E4 del CIEM situata ad est della penisola di Kintyre e a nord di una linea retta che collega 55 ° 18' 18" N, 05 ° 38' 50" W e 55 ° 00' 30" N, 05 ° 09' 24" W

e

- c) la parte del riquadro statistico 39E4 del CIEM situata a nord di una linea retta che collega 55 ° 17' 57" N, 05 ° 47' 54" W e 55 ° 00' 00" N, 05 ° 21' 00" W e a sud di una linea retta che collega 55 ° 18' 18" N, 05 ° 38' 50" W e 55 ° 00' 30" N, 05 ° 09' 24" W.

A titolo indicativo, una carta delle zone summenzionate è riportata in allegato.

2. a) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle navi operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

i) ciaccioli o analoghe reti da circuizione, oppure

ii) reti da traino, a condizione che:

— le dimensioni delle maglie delle reti suddette siano comprese tra 32 e 69 mm per i pesci pelagici e

— le dimensioni di maglia di tutte le reti da traino detenute a bordo rientrino nella forcella di dimensioni autorizzate.

- b) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai pescherecci operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

i) draghe per la pesca di conchiglie dei pellegrini, oppure

ii) asse, oppure

iii) reti da traino, a condizione che:

— le dimensioni delle maglie delle reti suddette siano comprese tra 70 e 79 m o tra 80 e 99 mm per gli scampi e

— le dimensioni di maglia di tutte le reti da traino detenute a bordo rientrino in una sola delle forcelle di dimensioni autorizzate e

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

— le catture detenute a bordo siano sbarcate solo se la loro composizione percentuale soddisfa, per quanto riguarda gli attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 mm, le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾.

c) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applica ai pescherecci operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

- i) draghe per la pesca di conchiglie dei pellegrini, oppure
- ii) nasse.

3. Ai pescherecci operanti nelle condizioni di cui al paragrafo 2 è vietato tenere a bordo qualsiasi altro tipo di attrezzo da pesca se trasportano uno degli attrezzi seguenti:

- ciancioli o analoghe reti da circuizione, oppure
- reti da traino, oppure
- nasse, oppure
- draghe.

4. I pescherecci operanti nella zona definita al paragrafo 1, lettera a), alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), devono disporre di un sistema operativo di controllo dei pescherecci via satellite in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio⁽²⁾ che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

Articolo 2

Fino al 30 aprile 2001, è fatto divieto ai pescherecci di immergere, parzialmente o totalmente, o di utilizzare, per qualsivoglia scopo:

- nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), oppure
- nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), oppure
- nella zona geografica definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), attrezzi da pesca che non siano conformi ai requisiti fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché siano presenti osservatori a bordo dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera:

- per almeno 20 bordate effettuate nell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sub ii), e

— per almeno 20 bordate effettuate nell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sub iii).

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione per approvazione.

2. Gli osservatori registrano ogni operazione dell'attrezzo da pesca, le dimensioni di maglia della rete da traino e la localizzazione geografica dell'operazione e determinano i seguenti elementi mediante un'idonea procedura di campionamento:

- a) il quantitativo totale in peso di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini, escluso il merluzzo bianco, catturati in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;
- b) il quantitativo totale in peso di merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;
- c) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;
- d) il quantitativo totale di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati, escluso il merluzzo bianco;
- e) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;
- f) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco sbarcato.

3. Il capitano di un peschereccio comunitario designato per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo dell'osservatore e mette a sua disposizione una cabina e un'attrezzatura di lavoro adeguate.

Articolo 4

1. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, sia immediatamente effettuato un campionamento dopo lo sbarco su almeno 50 sbarchi di pescherecci che hanno operato senza alcun osservatore a bordo,

- nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sub ii), e
- nella zona definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sub iii).

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione per approvazione.

2. Il campionamento deve consentire di valutare i seguenti elementi:

- a) il quantitativo totale di pesci pelagici, scampi e di tutti gli altri organismi marini sbarcati, escluso il merluzzo bianco;
- b) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;
- c) la lunghezza arrotondata al centimetro inferiore alla lunghezza assoluta del merluzzo bianco sbarcato.

⁽¹⁾ GU L 125 del 26.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

Articolo 5

Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 1° giugno, una relazione di sintesi sulle attività e le constatazioni degli osservatori imbarcati su pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e sul campionamento degli sbarchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle zone e nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco reca, per ogni peschereccio, il numero interno di registrazione dello schedario delle navi da pesca attribuito in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione ⁽¹⁾ relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca. La Commissione trasmette gli elenchi alle autorità responsabili per il controllo delle disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi ulteriore modifica degli elenchi deve essere comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa immediatamente le autorità responsabili.

2. I capitani dei pescherecci che esercitano attività di pesca nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e che hanno operato o intendono operare nella zona definita

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), trasmettono un rapporto via telefax, radiostazione, telex o telefono:

- allo Stato di bandiera e
- se del caso, allo Stato costiero cui compete il controllo delle attività di pesca nelle acque in queste sono esercitate.

Il rapporto comprende:

- i quantitativi, espressi in chilogrammi peso vivo, di ciascuna specie di organismi marini detenuti a bordo immediatamente prima di ogni entrata nella zona,
- i quantitativi, espressi in chilogrammo peso vivo, di ciascuna specie di organismi marini catturati nella zona e presenti a bordo immediatamente prima di ciascuna uscita dalla zona,
- il nome della nave,
- il codice (entrata «IN», uscita «OUT»),
- la data, l'ora, la localizzazione geografica,
- il nome del comandante.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

Per la Commissione



Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

ALLEGATO

Zone vietate pesca del merluzzo bianco



REGOLAMENTO (CE) N. 457/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2001****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 marzo 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,57	4,01
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,57	9,25
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,57	3,82
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,57	8,82
1701 91 00 ⁽²⁾	24,40	13,33
1701 99 10 ⁽²⁾	24,40	8,51
1701 99 90 ⁽²⁾	24,40	8,51
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 458/2001 DEL CONSIGLIO**del 6 marzo 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ⁽¹⁾, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I dev'essere aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (4) Gli Stati firmatari dell'intesa di Wassenaar, il 1° dicembre 2000, hanno deciso di modificare i parametri di controllo nelle categorie 3, 4 e 5-Parte 2, incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Tali modifiche rappresentano una notevole liberalizzazione dei

parametri di controllo che dovrebbero essere applicati a livello comunitario in tempi ragionevoli al fine di agevolare le esportazioni per le quali, a livello multilaterale, i controlli all'esportazione non sono più ritenuti necessari.

- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato:

- 1) Alla categoria 3 «Materiali elettronici», voce 3A001.a.3.a, «3 500» è sostituito da «6 500».
- 2) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.b, «6 500» è sostituito da «28 000».
- 3) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.d, «3 000 000» è sostituito da «200 000 000».
- 4) Alla categoria 4 «Calcolatori», voce 4A003.g, «80 Mbyte» è sostituito da «1,25 Gbyte/s».
- 5) Alla categoria 5-Parte 2 «Sicurezza dell'informazione», nota 3: la nota di crittografia, è modificata come segue:
 - a) è soppressa la lettera d);
 - b) — la lettera e. diventa lettera d),
— la dicitura «di cui alle precedenti lettera da a) a d)» è sostituita da «di cui alle precedenti lettere da a) a c)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2889/2000 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 14).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio, del 28 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 60 del 1° marzo 2001)

Nel richiamo del sommario, nel titolo di pagina 43 e nella data di adozione del regolamento alla fine di pagina 45:

anziché: «28 febbraio 2001»,

leggi: «26 febbraio 2001».
